

## COMUNE DI TRENTO

### ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE COL MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AVVIO DEL PROGRAMMA DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE CON BG-GAT NEI NIDI D'INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI TRENTO PER L'ANNO 2024

Nella sede degli uffici comunali situata in via Belenzani n. 19, in esecuzione della Determinazione del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica n.                    del                    esecutiva, tra:

**COMUNE DI TRENTO**, di seguito Comune, con sede in Trento, Via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, rappresentato dal Dirigente del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica

e

**MUSE - Museo delle Scienze**, con sede legale in Trento, Corso del Lavoro e della Scienza, 3, codice fiscale 80012510220 e partita IVA 00653950220, rappresentato dal Direttore

#### **premessato che**

- l'art. 7 comma 4 del Dlgs n. 36/2023 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 all'art. 15 comma 1 prevede "*...omissis ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" e tale previsione è ripresa dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23 ed in particolare l'articolo 16 bis rubricato "Forme di collaborazione fra istituzioni" al comma 2 bis recita "*...omissis...le amministrazioni*

*pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;*

- il D.P.P. 11 marzo 2011 n. 4-62/Leg recante Regolamento concernente “Disciplina del Museo delle scienze” in attuazione dell’articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali) all’articolo 2 recita: *“il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo: ... omissis...lettera n) collabora con gli enti locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca – interpretazione”*. L’articolo 13 comma 2 prosegue: *“Nell’ambito delle proprie competenze il Museo promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del Museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati all’ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con le autonomie locali, in particolare con i comuni sede del Museo e delle sue articolazioni, con l’università e con le istituzioni dell’alta formazione”;*

#### **considerato che**

- dal 2008 sono state registrate le prime segnalazioni di presenza della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) nel territorio comunale di Trento e il fenomeno di infestazione da *Ae. albopictus* ha assunto rilevanza a livello nazionale, come documentato dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato delle linee-guida per evitare la proliferazione dell’insetto e nel contempo mantenere sotto controllo la popolazione;
- l’Assessore alla Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, con nota del 21 aprile 2016, prot. 83160, ha promosso la costituzione di un tavolo di coordinamento inter-istituzionale, composto dall’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, dall’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente, dal MUSE - Museo delle Scienze, dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, dalla Fondazione Mach di San Michele all’Adige, dal Consorzio dei Comuni del Trentino, dal Comune di Trento – Ufficio Qualità ambientale, dal Servizio Verde e Tutela ambientale del Comune di Rovereto e l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle tre Venezie, per la sorveglianza ed il controllo della zanzara tigre, dal quale è emerso come l’azione delle amministrazioni comunali debba opportunamente esplicarsi nelle seguenti attività:
  - a) prosecuzione del monitoraggio del fenomeno da parte di enti di ricerca a livello provinciale in modo tale da consolidare la conoscenza del fenomeno nel nostro territorio;
  - b) disinfestazione delle aree pubbliche maggiormente interessate dal fenomeno;
  - c) informazione della popolazione sui corretti comportamenti da adottare;

- l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con nota prot. n. 14772 del 6.2.2009, portava all'attenzione dell'Amministrazione comunale l'esigenza di programmare interventi utili al contenimento dell'espansione dell'insetto tra cui il monitoraggio del territorio attraverso il posizionamento di ovitrappole, indispensabile per la mappatura degli interventi di disinfestazione, e l'informazione alla popolazione di buone pratiche per il contrasto allo sviluppo dell'insetto;
- nel 2009 il Comune di Trento, con la collaborazione del MUSE, ha provveduto ad avviare i monitoraggi, a mezzo di ovitrappole, della zona sud del territorio cittadino riscontrando numerose positività in base alle quali sono partiti i primi interventi di disinfestazione. Negli anni seguenti, sono proseguiti i monitoraggi a mezzo di ovitrappole a cura del MUSE, nel periodo da maggio-ottobre, consistenti nel posizionamento delle ovitrappole, raccolta a cadenza settimanale delle asticelle, conta delle eventuali uova presenti e stesura del relativo report;
- nel corso dell'anno 2023 è stato attivato un progetto pilota in tre nidi d'infanzia comunali per il contenimento e controllo della zanzara tigre tramite trappole passive modello BG-GAT e il progetto ha dato risultati positivi tali che nel corso del 2024 il progetto verrà esteso a tutte le rimanenti 43 strutture d'infanzia comunali;
- il MUSE ha al suo interno una sezione dedicata a Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia e si occupa da anni di monitoraggi degli invertebrati, possedendo un'approfondita conoscenza scientifica della tematica, anche per il territorio del Comune di Trento, avendo inoltre personale tecnico scientifico esperto in materia e la strumentazione necessaria alle attività di monitoraggio;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 - Oggetto dell'Accordo istituzionale**

Il presente accordo istituzionale ha per oggetto la collaborazione istituzionale tra il Comune di Trento, di seguito Comune, ed il MUSE – Museo delle Scienze, di seguito per brevità denominato MUSE, per dare attuazione all'attività di monitoraggio della diffusione della zanzara tigre nel territorio comunale, attività di informazione alla popolazione e avvio del programma di contenimento e controllo della zanzara tigre con BG-GAT nei nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia del Comune di Trento per l'anno 2024.

La collaborazione istituzionale tra il Comune di Trento ed il MUSE si rende necessaria per dare esecuzione all'attività di interesse comune finalizzata alla rilevazione e allo studio tramite monitoraggio della presenza della zanzara tigre nel territorio del Comune di Trento.

## **Art. 2 - Compiti e funzioni del Comune di Trento**

Per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo il Comune di Trento:

- a) si impegna a mantenere il necessario coordinamento con il MUSE ed a gestire i risultati ottenuti;
- b) supervisiona e coordina le azioni di cui al successivo art. 3 per le quali il MUSE avrà autonomia organizzativa, previa la definizione delle strategie e degli obiettivi specifici;
- c) cura l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- d) mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche, amministrative e assicura il proprio contributo economico per il corretto svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei risultati attesi con il presente Accordo;
- e) acquista le trappole BG-GAT per le strutture d'infanzia comunali e i foglietti collanti necessari al loro funzionamento e li consegna alle strutture, unitamente al personale del MUSE, fornendo le necessarie informazioni sul loro utilizzo;
- f) trasmette al MUSE i dati relativi alle attività di disinfestazione svolte da Novareti Spa tra maggio e settembre 2024 ai fini della redazione della relazione finale.

## **Art. 3 - Compiti e funzioni del Muse**

Per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, il MUSE si impegna a svolgere l'attività di monitoraggio qui convenuta secondo quanto di seguito riportato:

- a) programmazione e organizzazione delle attività nel mese di aprile 2024;
- b) posizionamento di n. 47 ovitrappole nei centri abitati del Comune di Trento con probabilità alta e molto alta di presenza, in accordo con l'Amministrazione comunale, a partire dal mese di maggio;
- c) per il periodo maggio - ottobre 2024, attività di raccolta delle asticelle contenute nelle ovitrappole con cadenza settimanale, riposizionamento di nuove asticelle e conta delle eventuali uova presenti con successiva stesura di un report settimanale e invio dello stesso al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari e a Novareti spa;
- d) posizionamento di trappole per adulti (BG - Sentinel) in 6 punti sensibili della città, come da accordi con l'Amministrazione comunale e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (che potrà richiedere il monitoraggio anche in siti aggiuntivi in caso di emergenza sanitaria);
- e) monitoraggio delle trappole per adulti con cadenza quindicinale delle raccolte (settimanale solo in caso di emergenza sanitaria) ciascuna della durata di 24 ore a partire dal mese di maggio;
- f) la creazione di una collezione di riferimento per le specie di zanzara rinvenute nella città di Trento, corredata di database con numero, il sesso e le specie di zanzare catturate, che renderà conto della loro abbondanza assoluta e relativa, della loro eventuale

stagionalità e preferenze ecologiche; ogni due settimane verrà prodotto e inviato al Comune il report con i dati relativi alla zanzara tigre, mentre i dati relativi alle altre specie verranno forniti nella relazione annuale;

- g) georeferenziazione delle ovitrappole e BG – Sentinel su Google Maps in versione consultabile online sul sito del MUSE (compatibilmente con la disponibilità della nuova versione del sito, questa mappa dovrà essere aggiornata con i dati settimanali/bisettimanali relativi all'anno corrente) e mappa relativa al numero medio di uova rinvenute nei siti di indagine nel periodo 2010-2023. A fine monitoraggio 2024, dovranno essere aggiornati i grafici e le tabelle di sintesi sull'andamento dell'infestazione a Trento dal 2010;
- h) mantenimento presso i Laboratori a vista del MUSE di uno sportello informativo per i cittadini, contattabile anche via telefono ed e-mail, e di un acquaterrario per l'allevamento della zanzara a scopo didattico dimostrativo;
- a) avvio da maggio 2024 di un programma di contenimento e controllo della zanzara tigre presso le 46 strutture comunali per l'infanzia (nidi e scuole d'infanzia) attraverso l'uso di trappole BG-GAT, il cui acquisto è a carico del Comune di Trento; il MUSE effettuerà il sopralluogo in 43 strutture per il posizionamento di un numero adeguato di trappole in base agli spazi verdi presenti (in 3 strutture già posizionate nel corso del 2023) e si occuperà del recupero dei foglietti adesivi presenti in ogni trappola delle strutture comunali con cadenza bisettimanale e della identificazione e conta delle zanzare tigre catturate. A inizio attività, prevista per il mese di maggio, verrà proposto un incontro di formazione dedicato al personale che opera nelle strutture del Comune per la condivisione dell'iniziativa. L'intera attività verrà svolta in collaborazione e coordinamento con il Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica;
- i) collaborazione alla gestione delle attività relative al progetto di Citizen Science "Mosquito Alert" essendo il MUSE membro della omonima task force nazionale e membro di EntoLab a supporto della APP adottata dal Comune di Trento per la raccolta di segnalazioni di molestia e focolai con la collaborazione dei cittadini;
- j) eventuale partecipazione di personale dedicato allo svolgimento della presente prestazione a eventi informativi per la popolazione organizzati dall'Amministrazione;
- k) predisposizione di una relazione finale dettagliata e commentata dei risultati ottenuti, sia su supporto informatico che in modalità cartacea (1 copia a colori rilegata formato A4);
- l) rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'emissione della fattura, come da art. 7.

#### **Art. 4 Responsabili del monitoraggio**

Quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del monitoraggio, il Comune designa \_\_\_\_\_ e il MUSE \_\_\_\_\_.

## **Art. 5 - Tempistiche e durata dell'Accordo di collaborazione**

La collaborazione si attua nel corso dell'anno 2024: l'attività preparatoria dovrà essere effettuata a partire dal mese di aprile e l'attività di monitoraggio da maggio ad ottobre 2024.

Entro il 31 dicembre 2024 il MUSE presenta una relazione finale dettagliata e commentata dei risultati ottenuti, sia su supporto informatico che in modalità cartacea (1 copia a colori rilegata formato A4), con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

Per motivi validi e giustificati, il Comune di Trento, con nota del Dirigente del Servizio di merito, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal MUSE allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine fissato.

## **Art. 6 - Risorse finanziarie**

L'impegno economico per l'attuazione del presente Accordo è stabilito in Euro 34.070,00 (Iva e oneri esclusi) a capo del Comune di Trento, che saranno trasferiti al MUSE al termine dell'attività di monitoraggio annuale a copertura delle spese sostenute.

L'attività sarà co-finanziata dal MUSE in termini di personale dipendente a tempo indeterminato (stimati 5 mesi/uomo complessivi per attività di campo, di laboratorio, seminario per insegnanti ed altri eventuali eventi pubblici) per un totale stimato di 13.600,00 Euro.

## **Art. 7 - Rapporti finanziari e pagamenti**

Le spese sostenute saranno liquidate al MUSE a seguito della presentazione della relazione finale di cui all'art. 5, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute, e dietro ricevimento della fattura/regolare documentazione ai fini fiscali da parte del *Servizio sostenibilità e transizione ecologica* del Comune di Trento. Il pagamento è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente *pro tempore* del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica o suo delegato del regolare assolvimento di quanto convenuto con il presente Accordo ed avviene entro 30 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del *Servizio Sostenibilità e transizione ecologica*, quando questa risulta emessa in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione dell'Accordo.

Il pagamento può essere sospeso in ogni momento, qualora si riscontrino vizi o manchevolezze nell'operato del MUSE.

Le spese sostenute dal MUSE per l'esecuzione delle azioni riportate nel presente Accordo equivalgono al mero ristoro delle somme impiegate, comprensive di qualsivoglia indennità dovuta a qualsiasi titolo al personale dipendente e/o collaboratore del MUSE, posto che sia escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Per il pagamento il MUSE dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il codice univoco ufficio: FMEB9R.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti la mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti. La fatturazione dovrà avvenire nell'applicazione dello *Split Payment* (scissione del pagamento) secondo quanto previsto dall'ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Trattandosi di Ente pubblico non economico, il MUSE non è soggetto agli obblighi di tracciabilità così come previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

#### **Art. 9 - Cooperazione tra le strutture amministrative**

Il Comune di Trento ed il MUSE, in quanto Enti pubblici, operano nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti con particolare riguardo all'acquisizione di lavori, beni e servizi.

Per tutti gli interventi assunti dal MUSE nell'ambito del presente Accordo, il Referente tecnico del MUSE dovrà relazionare al *Servizio Sostenibilità e transizione ecologica* del Comune di Trento, ogniqualvolta venga richiesto, sullo stato di attuazione dei procedimenti e su ogni aspetto inerente all'istruttoria correlata agli interventi attuati in collaborazione.

#### **Art. 10 - Recesso e risoluzione**

Il Comune di Trento ed il MUSE hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente Accordo. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, motivata, da inviare all'altra parte via PEC e con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso o l'eventuale risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire. Non incidono quindi su interventi già eseguiti o in corso di esecuzione, questi ultimi limitatamente alla parte riconosciuta di pubblica utilità dal Comune di Trento. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione. Nell'ipotesi di recesso anticipato potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute e positivamente verificate.

#### **Art. 11 Controversie**

Eventuali divergenze sull'interpretazione e l'esecuzione degli adempimenti contenuti nel presente Accordo, verranno definite e composte prioritariamente tra le parti, rinviando, se del caso, la controversia al giudizio ultimo della Dirigente *pro tempore* del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica.

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Trento.

Rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 recante Codice del processo amministrativo.

### **Art. 12 Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.

Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dai sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

### **Art. 13 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati**

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è ripartita in parti eguali fra le parti contraenti. Il Muse assolverà in modo virtuale come da Autorizzazione nr. 99560/15 dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 28.12.2015.

L'imposta I.V.A. sulla somma corrisposta al MUSE è a carico del Comune di Trento.

Le parti si danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 e della Tariffa parte II – art. 1 lett. b) del DPR 131/1986.

### **Art. 14 - Dirigente comunale responsabile**

Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto, il Dirigente *pro tempore* del Servizio *Sostenibilità e transizione ecologica*.

Al MUSE è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati.

È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

### **Art. 15 Capacità a contrattare**

Il Direttore del MUSE a norma dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che l'Ente dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la P.A. Medesima.

### **Art. 16 Norme finali**

Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall'attività condotta, restano di proprietà degli Enti sottoscrittori, fatti salvi il riconoscimento dei diritti morali degli inventori, e rimangono a disposizione degli stessi a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti da definire per ciascuna azione prevista.

Per quanto inerisce gli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali trovano applicazione le

leggi vigenti applicabili agli Enti contraenti.

Per quanto non espressamente disposto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

A fare data dal 1 gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

L'Ente prende atto che il Comune di Trento ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 i contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente.

L'Ente prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa stessa accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'Ente, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Ente con tutte le conseguenze a carico dell'Ente previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Ente.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, dichiarano di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 5 (tempistiche e durata dell'Accordo di collaborazione), 7 (rapporti finanziari e pagamenti), 10 (recesso e risoluzione), 11 (controversie) e 16 (Norme finali) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole *ut supra*.

PER IL COMUNE DI TRENTO – \_\_\_\_\_ Dirigente del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica

PER IL MUSE – \_\_\_\_\_ Direttore del Muse

## ALLEGATO

\*\*\*

### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON IL MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AVVIO DEL PROGRAMMA DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE CON BG-GAT NEI NIDI D'INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI TRENTO PER L'ANNO 2024**

tra

**COMUNE DI TRENTO**, con sede in Trento via Belenzani n. 19, C.F. 00355870221;

e

**MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE**, con sede in Trento, corso del Lavoro e della Scienza n. 3 –  
C.F. 80012510220.

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 5 (tempistiche e durata dell'Accordo di collaborazione), 7 (rapporti finanziari e pagamenti), 10 (recesso e risoluzione), 11 (controversie) e 16 (Norme finali) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di questo file.